

VISTO DA ME

# Responsabilizzazione e federalismo fiscale

di **ANDREA MONORCHIO**  
 e **LUIGI TIVELLI**

**C**OME è noto la legge sul federalismo fiscale è una classica "legge cornice" destinata ad incorniciare un quadro a concepimento lento e progressivo, sulla base di decreti legislativi da emanare in un primo ciclo entro tre anni dal varo della legge e in un secondo ciclo nel quinquennio successivo. Non è quindi facile ipotizzare le pennellate che andranno man mano a comporre il quadro. Non a caso il ministro Tremonti, a suo tempo formalmente interpellato davanti al Parlamento, ha ammesso di non essere in grado di fornire una quantificazione degli oneri e degli eventuali risparmi che la riforma potrebbe comportare. Non possiamo pertanto pretendere di disporre di fonti e dati maggiori di quelli di cui dispone il ministro dell'Economia, anche perché si tratterebbe di una forma di presunzione intellettuale. L'equazione del federalismo fiscale si basa infatti su una serie di variabili, molte delle quali di per sé instabili e legate anche ai comportamenti effettivi di classi dirigenti regionali che sin qui, nella media, non si sono certo mostrate particolarmente virtuose nella gestione dei flussi di spesa pubblica.

C'è però, tra gli altri, un dato che recita a favore di un potenziale virtuosismo finanziario del federalismo fiscale. Si tratta del fatto che, ad esempio per la spesa sanitaria, il dispendioso e malaugurato parametro della spesa storica sarà sostituito dal parametro dei costi standard, di per sé fiscalmente più virtuoso.

Pochi osservatori e politici si sono soffermati poi su quella che dovrebbe essere l'altra gamba, accanto a quella fiscale, per il varo di un federalismo equilibrato. Il governo di centro sinistra, nello scorso 2001, varò in termini un po' affrettati, e senza il consenso dell'opposizione, una riforma del Titolo V della Costituzione che già nei primi anni di attuazione ha generato non pochi problemi. Vuoi perché ha messo in carico alle Regioni competenze che fisiologicamente dovrebbero essere esercitate a livello nazionale. Vuoi per-

ché ha contribuito all'incremento del contenzioso fra Stato e Regioni e all'ingolfamento di quel minotauro spesso inefficiente che è la Conferenza Stato-Regioni. Vuoi perché ha attribuito alla "legislazione concorrente" addirittura materie come il commercio con l'estero, la disciplina delle professioni, grandi reti di trasporto e navigazione, energia, e perfino "l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", che, in pratica, è la materia in cui dovrebbe rientrare il federalismo fiscale.

Si tratta di una serie di fattori che contengono in nuce un'induzione all'incremento dei flussi di spesa pubblica. Questo significa che, se si vuole attuare davvero quella che dovrebbe essere la regola fondamentale del federalismo fiscale, cioè un'effettiva responsabilizzazione dell'ente regionale di spesa, occorre porre ordine nel campo malamente fertilizzato della legislazione concorrente, riducendone sempre più gli ambiti. Pertanto, il grado di virtuosità del federalismo fiscale dipende necessariamente anche da una seria riforma del Titolo V della Costituzione, oggi così malamente delineato.

Per quanto riguarda un altro aspetto del federalismo fiscale, in parte già presente nella legge cornice, occorre chiedersi se il potere di imposizione tributaria delle Regioni sia appropriato rispetto alla regola della responsabilizzazione.

Alla regola aurea *no taxation without representation* va accoppiata quella *no representation without taxation*. In pratica, i gruppi dirigenti regionali dovrebbero assumersi la responsabilità di mettere in gioco i loro consensi tra i cittadini, in un quadro in cui ci sia una congrua dote di tributi propri deliberati dalle Regioni, il che comporta per altro verso una conduzione più virtuosa delle spese.

In sintesi, in attesa delle prime pennellate che verranno a comporre il quadro del federalismo fiscale, ci sembra il caso di apprestare una cornice ulteriore, quella di un nuovo federalismo istituzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

